



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per invito a una successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (conv. in L. n. 120/2020), modificato dall'art. 51, co. 1, lettera a), sub. 2.1) D.L. n. 77 del 2021 convertito in Legge 108/2021 per l'affidamento del servizio di consulenza e supporto metodologico alla elaborazione del piano strategico di sviluppo 2023-2027 dei Dipartimenti dell'Università di Verona che concorreranno per l'assegnazione del finanziamento dei Dipartimenti di Eccellenza di cui alla Legge di Stabilità 2017 (L. 11/12/2016 n. 232) (Dipartimenti_Eccellenza_DG_2023-2027 APP 2022AA13_DGEN) CIG 9266672BA3 CUI S93009870234202100044

Avviso pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università di Verona e sul profilo del committente all'indirizzo <https://www.univr.it/it/gare-di-appalto>

**TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:
ORE 12:00 del 12.06.2022**

La legge di stabilità del 2017 (L. 11/12/2016 n. 232) ha istituito una nuova sezione del fondo di finanziamento ordinario delle università, denominata "Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza", destinata a incentivare per il quinquennio 2023-2027, l'attività di 180 dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di Industria 4.0. Le risorse saranno assegnate anche in base ai risultati della valutazione di progetti dipartimentali di sviluppo presentati dalle università. Infatti, i dipartimenti risultati idonei su base nazionale sono 350 di cui solamente 180 potranno beneficiare, previa valutazione, del nuovo fondo istituito.

Con il presente avviso l'Università di Verona – Direzione Generale, rende noto che intende raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che intendono partecipare a una procedura negoziata sotto soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di consulenza e supporto metodologico alla elaborazione del piano strategico di sviluppo 2023-2027 dei seguenti Dipartimenti dell'Università di Verona:

1. Biotecnologie,
2. Culture e Civiltà,
3. Diagnostica e Sanità Pubblica,
4. Economia aziendale,
5. Informatica,
6. Lingue e letterature straniere,
7. Medicina,
8. Neuroscienze, Biomedicina e Movimento,
9. Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-infantili,
10. Scienze Economiche.

Maggiori dettagli sull'attività svolta dai dipartimenti sono disponibili al link: <https://www.univr.it/it/dipartimenti-e-scuole>

Descrizione del servizio: consulenza e supporto metodologico a n. 10 dipartimenti dell'Università di Verona, come sopra riportati, nella definizione e predisposizione dei piani



di sviluppo di cui alla L. 11/12/2016 n. 232 (commi da 314 a 337), conformi alle indicazioni contenute:

- nel decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 14/02/2022 n. 230 (allegato 2) e
- nella nota ministeriale dell'Ufficio III "Programmazione e Valutazione della formazione superiore" di Prot. 41041 del 11-07-2017 (allegato 3).

Tali documenti contengono i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di attribuzione dei punteggi e le indicazioni operative per la presentazione delle domande dei dipartimenti candidati all'eccellenza.

Modalità di espletamento della prestazione richiesta: si fa riferimento alla nota ministeriale dell'Ufficio III "Programmazione e Valutazione della formazione superiore" di Prot. 41041 del 11-07-2017 di cui all'allegato 3, pagg.3 e seguenti. La prestazione dovrà garantire il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento dei progetti con cadenza bisettimanale a partire dal conferimento dell'incarico e fino a chiusura, attraverso un report da presentare allo Steering Committee di Ateneo.

Durata del servizio: il periodo di tempo previsto per la consulenza e il supporto metodologico alla predisposizione dei piani di sviluppo è indicativamente di 10 settimane dalla conferma dell'incarico e comunque non oltre il 26 agosto 2022.

Importo stimato del contratto: € 120.000,00 + IVA

Requisiti di partecipazione: sono ammessi a presentare la propria candidatura gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48, non rientranti nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, iscritti nelle liste e in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura con oggetto sociale coerente con l'oggetto del servizio;
- b) Requisiti di capacità tecnica – professionale:
 - desumibili dal piano di lavoro proposto e dalle modalità e tipologia di contributo previsto. In particolare si chiede di specificare il numero ore di lavoro complessivamente erogate e la forza lavoro full time equivalenti dedicate;
 - desumibili dal curriculum vitae dei componenti del team di supporto di cui si chiede il dettaglio;
 - desumibili da esperienze significative in attività di consulenza e servizio alle università ed istituti di ricerca sia italiani che stranieri;
 - desumibili da esperienze significative, svolte negli ultimi cinque anni dell'operatore economico, di consulenza e di supporto metodologico alla redazione di piani e/o progetti strategici di sviluppo di università ed istituti di ricerca sia italiani che stranieri;

Modalità di inoltro delle manifestazioni di interesse: gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la propria candidatura all'indirizzo PEC ufficio.protocollo@pec.univr.it **entro i termini sopra indicati** inviando il modulo fac-simile "Manifestazione di interesse" completato con i dati richiesti. Tale documento dovrà essere firmato digitalmente dal dichiarante o, in alternativa, con firma su copia



cartacea allegando copia del documento di identità. La PEC di trasmissione dovrà riportare il seguente oggetto:

“Dipartimenti Eccellenza DG 2023-2017 - APP 2022AA13_DGEN) – Dir. Tecnica Gare-Acquisti e logistica UNIVR - Servizio di consulenza e supporto metodologico - Manifestazione di interesse”

La trasmissione della documentazione entro i termini indicati dall'avviso di indagine di mercato sarà a totale ed esclusivo rischio degli operatori economici interessati, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, per qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere in tempo utile. La documentazione inviata oltre il termine perentorio di scadenza, non sarà presa in esame.

Si ricorda che la PEC ha validità legale solo se entrambe le e-mail, mittente e ricevente, sono di posta certificata, pertanto **NON** saranno prese in considerazione le e-mail spedite da caselle non certificate o con oggetto diverso da quanto sopra indicato.

Procedura di affidamento: gli operatori economici che presenteranno istanza verranno successivamente contattati per la presentazione del proprio preventivo. In ogni caso, l'Amministrazione potrà procedere anche nell'ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione di interesse.

La documentazione relativa alla procedura in oggetto verrà inoltrata all'operatore economico prescelto a seguito di valutazione delle candidature pervenute, in base sia al valore qualitativo della prestazione offerta, sia al minor prezzo offerto, a mezzo PEC all'indirizzo indicato nel modulo di manifestazione di interesse (allegato 1).

Ulteriori informazioni: il presente avviso è finalizzato a una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure. La candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. La Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Il presente avviso è pubblicato sul profilo dell'Ente per almeno 5 giorni.

Per chiarimenti di natura amministrativa contattare la dott.ssa Antonella Merlin, e-mail antonella.merlin@univr.it.

Responsabile tecnico del Procedimento: dott. Stefano Fedeli, Area Pianificazione e Controllo Direzionale in Staff alla Direzione Generale, stefano.fedeli@univr.it; responsabile amministrativo del Procedimento: dott.ssa Antonella Merlin, Area Acquisti, antonella.merlin@univr.it.

Trattamento dei dati personali:

L'Informativa per il trattamento dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) è messa a disposizione sul sito istituzionale dell'Ateneo (www.univr.it/privacy)

Verona, li 07.06.2022

Il Responsabile Area Acquisti
dott.ssa Antonella Merlin
(firma digitale)

Allegati:

1- Modulo “Manifestazione di interesse”

2 – decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 14/02/2022 n. 230 (allegato 2)

3- nota ministeriale dell'Ufficio III “Programmazione e Valutazione della formazione superiore” di Prot. 41041 del 11-07-2017 (allegato 3).



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

“Modulo Manifestazione di interesse”

All'Università di Verona
Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e
Logistica
Area acquisti
PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di consulenza e supporto metodologico alla elaborazione del piano strategico di sviluppo 2023-2027 dei Dipartimenti dell'Università di Verona che concorreranno per l'assegnazione del finanziamento dei Dipartimenti di Eccellenza di cui alla Legge di Stabilità 2017 (L. 11/12/2016 n. 232) (Dipartimenti_Eccellenza_DG_2023-2027 APP 2022AA13_DGEN)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ (____)
il _____ C.F. _____ residente a _____
Comune/Prov. _____ CAP _____ Via _____ n. _____
quale legale rappresentante, con la qualifica di _____
(indicare la qualifica del legale rappresentante
all'interno dell'impresa)
della ditta _____
(indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)
C.F. _____ P.I. _____
con sede in _____ (____) CAP _____ Via _____ n. _____
PEC _____ e-mail _____
Telefono _____

consapevole delle pene previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di manifestare interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, come

A1) IMPRESA SINGOLA

OPPURE

A2) RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE E CON IL RUOLO DI _____
(ai fini dell'eventuale invio della lettera di invito, precisare se
l'impresa dichiarante è mandataria o mandante) CON LA DITTA _____

e allo scopo fornisce le seguenti informazioni:

- di non rientrare nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;



UNIVERSITÀ di VERONA

- di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura con oggetto sociale coerente con l'oggetto della prestazione richiesta;
- di essere in grado di fornire la prestazione richiesta secondo le caratteristiche minimali dettagliate nell'allegata descrizione della prestazione richiesta;

dichiara inoltre:

- di avere le competenze e la capacità di eseguire tutte le prestazioni riportate nell'avviso e nell'alleg. tecnico denominato "Descrizione della prestazione richiesta";
- di essere informato, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Eventuali note _____

Data _____

Firma della ditta

Il presente modulo può essere firmato digitalmente o con firma autografa allegando, in tal caso, copia del documento di identità.

Per le ditte che manifestano il loro interesse in R.T. la dichiarazione dovrà essere presentata da entrambe.

L'Informativa per il trattamento dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) è messa a disposizione sul sito istituzionale dell'Ateneo (www.univr.it/privacy)



Ministero dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante “*Interventi correttivi di finanza pubblica*” e, in particolare l’articolo 5 concernente, tra gli altri, il fondo per il finanziamento ordinario delle università;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*” e, in particolare, l’articolo 21 concernente il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (nel seguito “*Legge*”) e, in particolare, i commi da 314 a 337 che prevedono che al fine di incentivare l'attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di «*Industria 4.0*», nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è istituita un'apposita sezione denominata «*Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza*», con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, destinato al finanziamento quinquennale dei dipartimenti di eccellenza delle università statali, come individuati e selezionati ai sensi e per gli effetti delle medesime disposizioni;

VISTO, in particolare, il comma 318 dell'articolo 1 della Legge ai sensi del quale, entro il termine del quarto anno di erogazione del finanziamento suddetto, con decreto ministeriale è nominata una commissione composta da sette membri, di cui due designati dal Ministro, di cui uno con funzioni di presidente, quattro designati dal Ministro nell'ambito di due rose di tre membri ciascuna, indicate rispettivamente dall'ANVUR e dal Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall’art. 64, comma 2, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, e uno indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri, deputata allo svolgimento delle attività di valutazione delle domande di finanziamento presentate dalle università statali finalizzata alla selezione dei dipartimenti di eccellenza;

VISTO altresì l’art. 1, comma 324, della Legge, il quale prevede che il Ministero definisce con il medesimo d.m. di cui all’art. 1, comma 318, la suddivisione numerica fra le 14 aree scientifico-disciplinari (nel seguito aree CUN) dei 180 Dipartimenti di eccellenza finanziabili nel quinquennio, tenuto conto:

- a) della numerosità della singola area disciplinare, in termini di dipartimenti ad essa riferibili;
- b) di criteri informati ad obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana;

VISTO, altresì, che il medesimo comma 324 prevede, con riferimento a ciascuna delle 14 aree disciplinari del CUN, che il numero dei dipartimenti finanziati non possa essere inferiore a 5 né superiore a 20;



Ministero dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prot. 262 in data 11 maggio 2017 con il quale è stata data prima attuazione alle disposizioni di cui in premessa;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

VISTE le note del Presidente dell'ANVUR in data 7 gennaio 2022, e successiva integrazione in data 10 gennaio 2022, e del Presidente del Comitato per la Valutazione della Ricerca in data 24 gennaio 2022, recanti ciascuno la rosa di rispettiva competenza nonché la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 2022, recante il nominativo di competenza, pervenute tutte in risposta alle richieste del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 dicembre 2021;

RITENUTO di procedere alla nomina della Commissione indicata dall'art. 1 comma 318 della Legge, deputata alle attività di valutazione ai sensi delle richiamate disposizioni, provvedendo al contempo ai correlati aspetti di disciplina tra cui la suddivisione tra Aree CUN dei 180 Dipartimenti di eccellenza per il periodo 2023-2027;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

DECRETA

Articolo 1 (Nomina)

1. È nominata, ai sensi dell'articolo 1, comma 318, della Legge, la Commissione deputata allo svolgimento delle attività di valutazione delle domande di finanziamento presentate dalle Università statali per la selezione dei 180 Dipartimenti di eccellenza per il quinquennio 2023-2027, nel seguito “la Commissione”, con la seguente composizione:

- 1) Prof.ssa Raffaella Sadun - Presidente;
- 2) Prof.ssa Emiliana Borrelli;
- 3) Prof. François Bougard;
- 4) Prof. Alessio Figalli;
- 5) Prof.ssa Fabiola Gianotti;
- 6) Prof. Michele Pagano;
- 7) Prof. Paolo Samori.

2. Ai sensi del dell'articolo 1, comma 330, della Legge, per la partecipazione alle riunioni della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Eventuali rimborsi di spese di missione sono posti a carico delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente del Ministero, sul capitolo 1659, pg. 1.



Ministero dell'Università e della Ricerca

3. Ai sensi del medesimo comma 330, le attività di supporto alla Commissione sono svolte da parte della Direzione generale delle Istituzioni della formazione superiore nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tenuto conto di quanto previsto dai commi 316 e 337 dell'articolo 1 della Legge, la Direzione generale provvede altresì al monitoraggio annuale sull'utilizzo dei fondi dei Dipartimenti finanziati, e all'acquisizione della relazione finale.

Articolo 2

(Presentazione e valutazione dei progetti)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 325, della Legge, alla Commissione è affidata la valutazione delle domande presentate per la selezione dei Dipartimenti di eccellenza, che si svolge mediante due fasi successive di cui ai commi 326 e 327, tenendo conto che la domanda relativa a ciascun Dipartimento:
 - a) è presentata con riferimento a una delle aree presenti nel Dipartimento, entro 90 giorni dall'avvio della procedura informatica di presentazione di cui al comma 2;
 - b) prevede la possibilità di coinvolgere eventuali ulteriori aree disciplinari sulla base dei migliori risultati ottenuti nella VQR 2015-2019 che hanno contribuito al posizionamento del Dipartimento nel calcolo dell'ISPD;
 - c) contiene un progetto quinquennale di sviluppo del Dipartimento in cui sono definiti obiettivi riconducibili a finalità di carattere scientifico o di carattere scientifico e didattico di elevata qualificazione;
 - d) indica le risorse da destinare al reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 335, della Legge e dall'articolo 5, comma 5, lettera a), del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49;
 - e) riporta il piano di investimenti per le infrastrutture per la ricerca;
 - f) indica le eventuali risorse da destinare alla premialità ai sensi dell'art. 9 della L. n. 240/2010 e a interventi riferiti ad attività didattiche di elevata qualificazione di cui è responsabile il Dipartimento;
 - g) indica le eventuali risorse aggiuntive a valere sul bilancio dell'Ateneo o provenienti da soggetti esterni pubblici e privati destinate al progetto di sviluppo dipartimentale.
2. La Commissione procede altresì, entro 45 giorni dall'adozione del presente decreto, a specificare le modalità di attribuzione dei punteggi e i criteri di valutazione delle domande anche ai fini dell'avvio della procedura telematica di presentazione dei progetti dipartimentali.

Articolo 3

(Pubblicazione dei risultati e trasferimento dei finanziamenti)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 328, della Legge, la Commissione, entro il 31 dicembre 2022, pubblica, nel sito internet istituzionale dell'ANVUR, l'elenco dei Dipartimenti che sono risultati assegnatari del finanziamento stesso.
2. Entro il 31 marzo di ognuno dei cinque anni successivi alla predetta pubblicazione, il Ministero dell'università e della ricerca trasferisce alle Università statali cui appartengono i Dipartimenti il relativo finanziamento, tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto.



Ministero dell'Università e della Ricerca

3. L'Università è vincolata all'utilizzo di queste risorse a favore dei Dipartimenti finanziati.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 336, della Legge, l'erogazione del finanziamento è interrotta a seguito del mutamento di denominazione del Dipartimento e in conseguenza della sua cessazione. Sono comunque consentiti processi di razionalizzazione finalizzati alla fusione di Dipartimenti attuati per incorporazione nel Dipartimento ammesso a finanziamento.

Articolo 4

(Relazione e giudizio finale)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 337, della Legge, entro il 31 gennaio 2027, l'Università, per ogni Dipartimento, è tenuta a presentare alla Commissione una relazione contenente il rendiconto concernente l'utilizzazione delle risorse economiche derivanti dal medesimo finanziamento e i risultati ottenuti rispetto ai contenuti individuati nel progetto.
2. La Commissione, entro il 30 aprile 2027, riscontrata la corrispondenza tra l'utilizzazione delle risorse economiche e gli obiettivi del progetto, verificato il rispetto delle modalità di utilizzazione di cui al comma 335 dell'articolo 1 della Legge, esprime il proprio motivato giudizio. In caso di giudizio negativo, l'Università non può presentare per lo stesso Dipartimento la domanda diretta all'ottenimento del finanziamento, per il quinquennio successivo.

Articolo 5

(Suddivisione tra aree CUN dei 180 dipartimenti di eccellenza per il quinquennio 2023 - 2027)

1. Ai sensi del comma 324 dell'articolo 1, della Legge, **il numero di Dipartimenti di eccellenza che possono essere finanziati per il quinquennio 2023-2027, pari a n. 180, è suddiviso tra le 14 aree CUN come indicato nell'allegato 1 al presente decreto**, tenuto conto che a nessuna area può essere assegnato un numero di Dipartimenti inferiore a 5 e superiore a 20, in base ai seguenti criteri:
 - a. numerosità della singola area disciplinare, in termini di dipartimenti ad essa riferibili, considerando il numero dei Dipartimenti attivi al 1° gennaio 2022 e come area di riferimento quella cui afferisce a tale data il maggior numero di docenti del Dipartimento (peso = 70%);
 - b. potenziale di crescita e miglioramento delle aree della ricerca scientifica e tecnologia delle diverse aree disciplinari, in termini di numerosità di docenti afferenti a ciascuna area alla medesima data del 1° gennaio 2022 (peso = 30%).

Articolo 6

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni dei commi da 314 a 337 dell'articolo 1 della Legge.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO

Prof.ssa Maria Cristina Messa



Ministero dell'Università e della Ricerca

ALLEGATO 1

Suddivisione per area scientifico-disciplinare dei 180 Dipartimenti di eccellenza 2023-2027

AREA CUN	DESCRIZIONE AREA	TOTALE
1	Scienze matematiche e informatiche	11
2	Scienze fisiche	8
3	Scienze chimiche	11
4	Scienze della Terra	5
5	Scienze biologiche	14
6	Scienze mediche	20
7	Scienze agrarie e veterinarie	10
8	Ingegneria civile ed Architettura	13
9	Ingegneria industriale e dell'informazione	19
10	Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche	19
11	Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	12
12	Scienze giuridiche	15
13	Scienze economiche e statistiche	18
14	Scienze politiche e sociali	5
	TOTALE	180



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Alla c.a. del Rettore
Direttore Generale
Atenei Statali

e, p.c.

Al Presidente ANVUR
Prof. Antonio Felice Uricchio

Alla Presidente Commissione di Valutazione
Prof.ssa Raffaella Sadun

CINECA

OGGETTO: Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027 (l. 232/2016, art. 1, commi 314 - 337).

Facendo seguito alla nota n. 3054 del 3 marzo 2022, si comunica che, ai sensi di quanto previsto all'art. 1, comma 320, della l. 232/2016, è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, nella sezione dedicata ai Dipartimenti di Eccellenza, la graduatoria dei 350 Dipartimenti che sono ammessi alla procedura di selezione dei 180 Dipartimenti di eccellenza 2023-2027, in ordine decrescente rispetto al valore dell'Indicatore standardizzato di performance dipartimentale (ISPD) calcolato dall'ANVUR¹, unitamente alla nota esplicativa della graduatoria stessa e della nota metodologica predisposta dall'ANVUR in relazione al calcolo dell'indicatore ISPD. Nella medesima sezione è inoltre presente il decreto ministeriale del 14 febbraio 2022, n. 230, con cui è stata nominata la Commissione per la selezione dei Dipartimenti di eccellenza e approvata la suddivisione dei Dipartimenti tra le aree CUN.

A partire dal quinquennio 2023-2027, è predisposto un nuovo portale per la presentazione delle candidature e il monitoraggio dei progetti (<https://dipartimenti-eccellenza.cineca.it/>)². Su tale piattaforma, a decorrere da mercoledì 18 maggio c.a., sarà altresì reso disponibile per ciascuna Università l'elenco completo dei propri Dipartimenti con il relativo ISPD. Si fa presente che, in coerenza con quanto anticipato con la citata nota prot. n. 3054/2022, non sono stati considerati i Dipartimenti che, alla data di chiusura del processo di validazione delle strutture avviato con la stessa nota, non rispettano strutturalmente le numerosità minime previste dall'art. 2, co. 2, della l. 240/2010.

Ai sensi dell'art. 1, commi 321-324, della l. 232/2016, gli Atenei sono chiamati a presentare per ciascuno dei Dipartimenti ammessi alla selezione – cioè che si trovano posizionati nei primi 350 Dipartimenti – un progetto di sviluppo dipartimentale per il quinquennio 2023-2027. A tal fine, nell'allegato 1 alla presente nota, sono riportate le linee guida per la presentazione dei progetti, unitamente alle modalità di attribuzione dei punteggi e alle modalità di applicazione dei criteri di valutazione, ai sensi di quanto previsto all'art. 1, commi 325-327, della l. 232/2016. Tale documento

¹ A parità di punteggio, gli atenei sono raggruppati per "codice Ateneo".

² A partire dall'11 maggio sarà inviata a ciascun utente del portale SUA - RD la comunicazione con le credenziali di accesso a nuovo portale.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

è stato elaborato, ai sensi dell'art. 2, co. 2, del citato d.m. n. 230/2022, dalla Commissione di valutazione nominata con il medesimo d.m.. Nell'allegato 2 alla presente nota sono inoltre fornite le indicazioni operative funzionali alla presentazione dei progetti e al monitoraggio che sarà effettuato per i Dipartimenti che saranno ammessi a finanziamento.

I progetti dovranno essere presentati esclusivamente in forma telematica da ciascun Ateneo attraverso l'apposita procedura disponibile nel portale sopra citato a decorrere da **mercoledì 18 maggio 2022**.

Ai fini della chiusura della procedura telematica l'Ateneo dovrà provvedere alla validazione di quanto inserito da ciascun Dipartimento. La chiusura della procedura telematica produrrà l'effetto di trasmissione formale delle domande al Ministero.

La procedura telematica sarà attiva **fino a venerdì 16 settembre 2022, a pena di esclusione**.

Distinti Saluti

LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Marcella Gargano

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Dott. Angelo Siddi



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Allegato 1

Modalità di attribuzione dei punteggi e di applicazione dei criteri di valutazione³

Al fine di facilitare la redazione delle proposte progettuali, sono riportate di seguito linee guida utili, ancorché non vincolanti e comunque ulteriormente declinabili dai Dipartimenti Universitari, per la formulazione dei progetti con l'indicazione dei relativi criteri di valutazione.

Le proposte devono contenere un piano di sviluppo del Dipartimento che delinei un tracciato per migliorare significativamente la qualità della ricerca del Dipartimento e delle attività ad essa collegate o strumentali (ad esempio il lancio di un nuovo programma di dottorato, la creazione di un nuovo laboratorio dedicato, lo sviluppo di una area tematica aggiuntiva etc.), portandole dal livello corrente a un livello relativo a un obiettivo decisamente più elevato ispirato dalle migliori pratiche internazionali. I progetti verranno valutati sulla base della loro portata accademica, dell'ambizione e della fattibilità degli obiettivi e della coerenza delle strategie per raggiungerli.

I. Linee guida per la redazione del progetto

Le proposte **dovranno**:

- A. Fornire una *sintesi* del progetto (*abstract* per 2.000 caratteri) e un quadro della *situazione iniziale* in cui si trova il Dipartimento;
- B. Presentare e giustificare gli *obiettivi* del programma, individuando il percorso di crescita e di posizionamento atteso nel contesto nazionale e internazionale e gli *elementi di innovazione e di originalità* rispetto al panorama di riferimento e all'impatto atteso, tenuto conto di quanto realizzato dai Dipartimenti ammessi a finanziamento nel periodo 2018-2022 nel quinquennio in via di conclusione;
- C. Illustrare le *strategie* e le *risorse* previste per raggiungere gli obiettivi sia con riferimento alle risorse esistenti sia a quelle da acquisire, soprattutto con l'impiego delle risorse provenienti dal riconoscimento come Dipartimento di Eccellenza;
- D. Fornire lo *sviluppo temporale* dei passi da compiere.

In aggiunta alla sintetica descrizione della motivazione per la presentazione del progetto, degli obiettivi previsti, delle strategie, risorse e azioni programmate per conseguirli, a solo titolo esemplificativo si riportano alcuni aspetti, non esclusivi né esaustivi, che **possono** essere oggetto di specifica declinazione:

A. Situazione iniziale

1. Descrizione di elementi distintivi, ulteriori rispetto all'ISPD, relativi alle strategie di ricerca del Dipartimento;
2. Descrizione dei punti di forza, definiti come risultati della ricerca di maggior valenza accademica e impatto, ivi incluso quello socio-economico, presenza di ricercatori di

³ Allegato n. 3 del verbale n. 1 della riunione del 28 marzo 2022 della Commissione di Valutazione e successivi chiarimenti forniti con nota n.6497 del 13 maggio 2022.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

riconosciuto profilo internazionale nel loro campo, risorse strumentali già a disposizione e eventuali finanziamenti competitivi/peer-reviewed ottenuti (ad es. ERC, progetti MUR, ecc.), inclusivi dell'eventuale finanziamento per i Dipartimenti di Eccellenza nel periodo 2018-2022, sistemi incentivanti e premiali o di offerta didattica di elevata qualificazione, e contributo di questi al conseguimento degli obiettivi del progetto;

3. Individuazione di aspetti critici da superare con la realizzazione del programma.

B. Obiettivi

1. Contributo allo sviluppo delle aree scientifiche di riferimento, alla crescita delle conoscenze e, ove rilevante, all'impatto socio-economico;
2. Indicazione degli elementi di innovazione e di originalità rispetto al panorama nazionale o internazionale e all'impatto atteso. Per i Dipartimenti ammessi al finanziamento dell'iniziativa dei Dipartimenti di Eccellenza nel quinquennio 2018-2022, l'innovazione e l'originalità possono essere indicate sia in termini di ulteriore sviluppo degli obiettivi precedentemente prefissati dal Dipartimento sia in termini di scostamento per nuovi obiettivi ritenuti di rilievo;
3. Indicazione, ove ritenuto pertinente, di benchmark di riferimento nel panorama nazionale o internazionale, di target da raggiungere, di posizionamento in termini di rating e di ambizioni in termini di qualità delle pubblicazioni e indicazione del termine entro cui se ne prevede il raggiungimento.

C. Strategie

1. Identificazione delle risorse esistenti su cui puntare e/o riallocazione delle risorse disponibili già in possesso del Dipartimento;
2. Strategie per lo sviluppo e il consolidamento del capitale umano del Dipartimento con riferimento all'attrazione di talenti, anche dall'estero, e agli incentivi previsti o programmati per assicurarne il contributo nel tempo al miglioramento dei risultati della ricerca del Dipartimento stesso. Strategie per accompagnare l'inserimento delle nuove figure reclutate nel corso del progetto;
3. Reperimento e utilizzo di risorse aggiuntive da destinare al programma (ad esempio donazioni, anche in natura, cofinanziamento aggiuntivo dall'università anche mettendo a disposizione risorse umane, infrastrutturali, finanziamenti da programmi pubblici nazionali/regionali ed Europei) distinguendo tra quelle già disponibili e certe da quelle che il Dipartimento si impegna a reperire nel corso del progetto;
4. Esplicitazione dell'integrazione delle azioni programmate;
5. Strategie di sviluppo e/o rafforzamento interno/esterno all'università (collaborazioni, integrazioni etc);
6. Governo del processo di realizzazione del progetto nel dipartimento (pianificazione, monitoraggio e condivisione interna degli obiettivi).

D. Sviluppo temporale

Tenuto conto degli obiettivi e delle strategie, le attività previste dalla legge (reclutamento, infrastrutture, attività didattiche di elevata qualificazione e modalità di incentivazione del del



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

personale) dovranno essere descritte e articolate secondo il loro “sviluppo temporale”. In particolare si dovrà provvedere a specificare:

1. gli obiettivi per fasi, distinguendo tra una fase iniziale (i primi tre anni) ed una fase di più avanzata di realizzazione (successivo biennio). Con riferimento alle azioni di reclutamento, si ritiene che queste debbano di norma realizzarsi nella fase iniziale del progetto e consentendo il reclutamento in aree CUN differenti da quelle cui si riferisce in progetto, nel rispetto di quanto previsto dalla l. 232/2016, art. 1, comma 323, lett. c), in merito alla preminenza da assicurare alle aree CUN del Dipartimento che hanno ottenuto i risultati migliori nella VQR, se questo risulta coerente con gli obiettivi di sviluppo del dipartimento;
2. le modalità e fasi di monitoraggio del conseguimento dei risultati;
3. la sostenibilità del progetto al termine del quinquennio 2023-2027, esaurita la fase di finanziamento ministeriale.

E. Redazione del progetto

I progetti, redatti secondo la scheda informatica predisposta, non dovranno eccedere, con riferimento alla somma delle parti citate, i 40.000 caratteri (spazi esclusi). E' possibile inserire fino a 2 allegati in formato non testuale (ad es. grafici o tabelle) purché abbiano unicamente un contenuto esplicativo delle informazioni già contenute nel progetto.

II. Criteri di Valutazione

La Legge 232/2016, art.1, comma 327, prevede che i progetti siano valutati tramite due criteri: coerenza e fattibilità dei progetti. Tali criteri sono specificati nei sotto-criteri di seguito riportati.

A. COERENZA

1. Coerenza interna al progetto

Il progetto deve presentare una sostanziale coerenza tra i diversi obiettivi scientifici indicati che devono essere strumentali al raggiungimento dell'obiettivo di qualità prefissato, evidenziando altresì il miglioramento qualitativo atteso del Dipartimento rispetto alla situazione di partenza. E', quindi, importante la capacità del progetto di integrare, rendendoli al tempo stesso funzionali al progetto stesso, le diverse attività previste: reclutamento, didattica di elevata qualificazione (di secondo e di terzo livello), investimento in infrastrutture di ricerca, premialità del personale coinvolto nel perseguimento degli obiettivi dello sviluppo dipartimentale. Ulteriori elementi dell'integrazione da tenere in conto sono: gli aspetti specifici di ricerca, il miglioramento atteso della collocazione internazionale del Dipartimento, la presenza di una strategia di attrazione di giovani ricercatrici e ricercatori, studentesse e studenti di alto livello. Premesso che il progetto deve essere presentato con riferimento ad una delle aree CUN, nel caso di progetto pluridisciplinare è altresì valutata la capacità dello stesso di integrare tra loro le discipline, dando preminenza a quelle del Dipartimento meglio valutate e considerando altresì anche altre aree se funzionali allo sviluppo interdisciplinare dipartimentale.

2. Coerenza del progetto con il panorama di riferimento

Il progetto proposto deve evidenziare, nel contesto nazionale e/o internazionale esistente, quali siano il valore innovativo e l'originalità che lo caratterizzano. La funzionalità delle attività previste



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

(reclutamento, infrastrutture, didattica avanzata, premialità) rispetto a tale valore innovativo e alla originalità rappresenta un ulteriore elemento di coerenza del progetto.

B. FATTIBILITA' DEL PROGETTO

1. Esplicitazione della fattibilità

Il criterio di fattibilità sta alla base della ricerca scientifica e, a maggiore ragione, della possibilità di realizzare progetti orientati a un utilizzo efficiente ed efficace delle risorse pubbliche. Contribuisce alla valutazione positiva del criterio, l'esplicitazione della stessa fattibilità, indicando gli aspetti che dimostrano la realizzabilità del progetto, anche con riferimento all'adeguata allocazione delle risorse (incluse eventualmente quelle aggiuntive al budget dei Dipartimenti di Eccellenza) rispetto alle azioni pianificate. Quanto meglio è evidenziata tale fattibilità tanto più il progetto risponde a questo criterio. A tal fine, i progetti devono essere giudicati anche in base alla loro capacità di articolare, nelle due fasi – iniziale (primi tre anni) e di consolidamento (ultimi due anni) – e in modo coordinato, i loro obiettivi, le attività da realizzare e le spese necessarie al loro conseguimento. Il criterio della fattibilità deve tenere ben presente l'efficienza della struttura di governo del progetto, le modalità di coordinamento e quelle di verifica della realizzazione del progetto.

2. Contributo del progetto alla conoscenza

E' valutato il contributo alla conoscenza, sia rispetto allo sviluppo di conoscenze di base che applicative, anche in riferimento, laddove pertinente, alle finalità di ricerca di "Industria 4.0".

3. Impatto atteso

Sono valutati gli effetti previsti dalla realizzazione degli obiettivi proposti sulla conoscenza e sulle possibili ricadute all'interno e/o all'esterno del mondo accademico.

III. Modalità di attribuzione dei punteggi

In esito alla valutazione del progetto la Commissione attribuisce a ciascuno dei sopraindicati sotto-criteri (A.1, A.2, B.1, B.2, B.3) un punteggio da 0 a 6, secondo la scala riportata nella successiva tabella.

Punteggio	Giudizio rispetto al grado di soddisfazione del sotto-criterio
6	Ottimo
5	Buono
4	Discreto
3	Sufficiente
2	Mediocre
1	Scarso
0	Non valutabile

La valutazione del progetto è data dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun sotto-criterio (min 0, max 30 punti).

In relazione a quanto disposto dall'art. 1, commi 325, 326 e 327 della legge 232/2016, la valutazione delle domande presentate da parte della Commissione "si svolge mediante due fasi successive".



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Fase 1 (comma 326)

Nella prima fase, la Commissione valuta per ciascun Ateneo il progetto del Dipartimento che ha la migliore collocazione in graduatoria in base all'ISPD o comunque scelto dall'ateneo tra quelli che hanno ottenuto il maggiore ISPD, considerando unicamente la qualità del progetto presentato. Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 326, della legge 232/2016, "esclusivamente in caso di esito positivo della valutazione il Dipartimento consegue il finanziamento [...] nei limiti massimi delle risorse assegnate a ciascuna delle 14 aree", così come determinati dalla tabella 1, allegata al DM 262/2017.

La Commissione attribuisce alla valutazione del progetto un punteggio massimo pari a 30 punti secondo quanto sopra indicato. Il punteggio minimo da conseguire per la valutazione positiva del progetto ai fini dell'ammissibilità al finanziamento è pari a 15 punti.

Laddove il numero di progetti valutati positivamente nell'ambito di questa prima fase superi il numero massimo dei progetti ammissibili a finanziamento per una o più aree CUN, sono ammessi a finanziamento i progetti secondo l'ordine decrescente del punteggio attribuito fino a concorrenza del numero massimo indicato nell'area CUN dalla tabella 1 allegata al DM 262/2017. In caso di parità, nel punteggio attribuito è ammesso prioritariamente il progetto che, nell'ordine, consegue il punteggio maggiore nel criterio della fattibilità e, in caso di ulteriore parità di punteggio, quello con il maggior valore dell'ISPD.

Inoltre nella eventualità che nella prima fase sia valutato positivamente un numero di progetti pari al numero massimo previsto per l'area, la Commissione non procede alla ulteriore valutazione di domande eventualmente presentate per la medesima area nella seconda fase.

Fase 2 (comma 327)

Nella seconda fase, la Commissione valuta le restanti domande in base a:

- a) il valore dell'ISPD ottenuto dal Dipartimento, con l'attribuzione di un punteggio massimo pari a 70 punti. Tale punteggio (Y) è attribuito con la seguente formula lineare riproporzionando il valore dell'ISPD come di seguito indicato:

$$Y = \frac{70}{\max ISPD} \times ISPD$$

- b) la qualità del progetto presentato, il cui giudizio viene espresso mediante l'attribuzione di un punteggio massimo pari a 30 punti attribuiti secondo le modalità e i punteggi sopra indicati.

Il giudizio complessivo assegnato a ogni progetto dipartimentale è determinato dalla somma dei due punteggi di cui alle lett. a) e b), come espressamente indicato dall'art. 1, comma 327, della legge n. 232/2016. Sono ammesse a finanziamento le domande utilmente posizionate nell'area di appartenenza, sulla base di tale giudizio complessivo. A differenza della prima fase di valutazione, non si applica alcuna soglia minima di punteggio del progetto.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Qualora dall'attribuzione dei punteggi secondo quanto sopra indicato si giunga a una situazione di parità, è ammesso prioritariamente a finanziamento il progetto che, nell'ordine, consegue il punteggio maggiore nella valutazione del progetto e, in caso di ulteriore parità, quello con il maggior punteggio secondo il criterio della fattibilità.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Allegato 2

Modalità di presentazione delle domande, monitoraggi annuali e relazione finale

A. Modalità di presentazione delle domande

Come già indicato dall'art. 2, comma 1, del DM n. 230/2022, la domanda relativa a ciascun Dipartimento:

- a) è presentata con riferimento a una delle aree presenti nel Dipartimento;
- b) prevede la possibilità di coinvolgere eventuali ulteriori aree disciplinari sulla base dei migliori risultati ottenuti nella VQR 2015-2019 che hanno contribuito al posizionamento del Dipartimento nel calcolo dell'ISPD;
- c) contiene un progetto quinquennale di sviluppo del Dipartimento in cui sono definiti obiettivi riconducibili a finalità di carattere scientifico o di carattere scientifico e didattico di elevata qualificazione;
- d) indica le risorse da destinare al reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 335, della legge e dall'articolo 5, comma 5, lettera a), del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49;
- e) riporta il piano di investimenti per le infrastrutture per la ricerca;
- f) indica le eventuali risorse da destinare alla premialità ai sensi dell'art. 9 della L. n. 240/2010 e a interventi riferiti ad attività didattiche di elevata qualificazione di cui è responsabile il Dipartimento;
- g) indica le eventuali risorse aggiuntive a valere sul bilancio dell'Ateneo o provenienti da soggetti esterni pubblici e privati destinate al progetto di sviluppo dipartimentale.

In relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 335, della legge 232/2016, il progetto di sviluppo deve impiegare almeno il 50% (come definito ai successivi punti 1 e 2), e non più del 70% del budget ministeriale al reclutamento di personale docente e TA, tenendo conto della necessità di:

1. impiegare almeno il 25% del budget per le chiamate di professori esterni all'università, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della Legge 240/10, con bando ex art. 18 della Legge 240/2010 o con chiamata diretta ex art. 1, comma 9, Legge 230/2005;
2. impiegare almeno il 25% del budget per l'assunzione di ricercatori tipo b) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010;
3. impiegare non più del 20% del budget a incremento delle voci 1) e 2), o essere destinato al reclutamento di professori ex art. 18 della Legge 240/10 e ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) o al reclutamento di personale tecnico-amministrativo;
4. impiegare almeno il 30% del budget (e non più del 50%) a una o più delle altre attività (infrastrutture, premialità del personale, attività didattiche di elevata qualificazione);
5. per i Dipartimenti delle aree CUN da 1 a 9 si aggiunge un budget di € 250 mila annui per infrastrutture.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Il modello di presentazione della domanda si compone di due schede:

1. Scheda d'Ateneo.
2. Scheda di Dipartimento.

1. Scheda di Ateneo

All'avvio della procedura, ciascun Ateneo può verificare sulla pagina SUA-RD di Ateneo l'elenco dei Dipartimenti che possono presentare domanda e procedere conseguentemente ad attivare la scheda di Dipartimento per la presentazione del progetto. In attuazione del comma 322 della Legge 232/2016, nel caso in cui il numero totale dei Dipartimenti che possono presentare domanda sia superiore a 15, l'Ateneo deve selezionare nella propria scheda i 15 Dipartimenti che partecipano alla valutazione per l'ammissione a finanziamento sulla base dei seguenti criteri:

- a) ISPD attribuito a ciascun Dipartimento;
- b) ulteriori criteri demandati all'autonoma valutazione dell'Ateneo stesso.

Nella scheda di Ateneo è selezionato automaticamente il Dipartimento con l'ISPD maggiore tra quelli dell'Ateneo, che partecipa alla prima fase di valutazione ai sensi dell'art. 1, comma 326, della Legge 232/2016. Nel caso in cui ci siano più Dipartimenti con il medesimo ISPD nella lista Dipartimenti ammissibili alla valutazione, l'Ateneo deve indicare, sulla base di criteri demandati alla propria autonomia, il Dipartimento che è sottoposto alla prima fase.

Tenuto conto della possibilità che i progetti dipartimentali prevedano, in aggiunta al budget dei dipartimenti di eccellenza, ulteriori punti organico a carico dell'ateneo (punti organico disponibili degli anni fino al 2021 cui aggiungere i punti organico 2022⁴) o di convenzioni esterne destinati al reclutamento, sempre nella scheda di Ateneo, può essere indicato il numero dei punti organico che l'Ateneo intende eventualmente destinare ai Dipartimenti ammessi alla selezione. Sarà cura del Ministero verificare che l'eventuale utilizzo dei punti organico sia compatibile con le effettive disponibilità, secondo i dati disponibili nella procedura PROPER, provvedendo altresì al congelamento e al successivo accantonamento dei punti organico per i Dipartimenti che saranno finanziati.

2. Scheda di Dipartimento

La scheda del Dipartimento si compone di 5 sezioni articolate a loro volta in quadri. Alcune sezioni sono già precompilate con lo scopo di fornire informazioni sulla struttura e sul personale del Dipartimento nonché sul budget di risorse statali che saranno messe a disposizione in caso di ammissione a finanziamento. Le restanti parti dovranno essere compilate direttamente dal Dipartimento.

• **sezione A: Informazioni generali.** Si tratta di una sezione pre-compilata che riporta l'elenco del personale in servizio presso il Dipartimento. Con riferimento alle numerosità del personale

⁴ Gli atenei dovranno fare attenzione a utilizzare i punti organico tenendo conto anche delle assunzioni in corso. Relativamente ai punti organico 2022, al momento sono utilizzabili il 50% di quelli relativi alle cessazioni dell'anno 2021 cui si agghiederà la ulteriore quota da redistribuire con il DM punti organico 2022 in fase di definizione.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

afferrito al Dipartimento, si precisa che, per il personale docente strutturato, si tratta dei dati già validati in precedenza a seguito della nota del 3 marzo 2022, prot. n. 3054, e riferiti al 1° gennaio 2022. Con riferimento alle numerosità del personale non strutturato (dottorandi, assegnisti e specializzandi), eventuali segnalazioni e richieste di aggiornamento andranno segnalate all'assistenza tecnica CINECA attraverso apposito ticket.

• **sezione B: Selezione dell'area CUN.** Ciascun Dipartimento deve indicare l'area CUN di riferimento del progetto, come previsto dall'art. 1, comma 323, lettera a), della Legge 232/2016 tra quelle a cui afferiscono i docenti del Dipartimento stesso. Tale area CUN sarà quella nell'ambito della quale il progetto sarà valutato ed, eventualmente, finanziato nei limiti numerici dei Dipartimenti finanziabili in ogni area, di cui all'allegato 1 al DM 230/2022. E' possibile prevedere nel progetto il coinvolgimento di ulteriori aree disciplinari, avendo cura, coerentemente con quanto previsto dall'art. 1, comma 323, lettera c), della medesima legge di dare preminenza alle aree che hanno maggiormente contribuito al calcolo dell'ISPD. Nel caso di progetti dipartimentali interdisciplinari è altresì consentito estendere il progetto anche altre aree se funzionali allo sviluppo dello stesso.

• **sezione C: Risorse a disposizione del progetto.** Si tratta di una sezione pre-compilata che riporta le risorse a disposizione a valere sul finanziamento dei Dipartimenti di Eccellenza. Ai sensi dell'art. 1, comma 333, della Legge 232/2016, le risorse complessivamente disponibili per ciascun Dipartimento nel quinquennio 2023-2027 sono differenziate in relazione al quintile di riferimento del Dipartimento, come di seguito indicato.

Tabella 1 – Budget per quintile dimensionale in cui è collocato del Dipartimento

Quintile	BUDGET MUR – DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA
I	€ 5.400.000
II	€ 6.075.000
III	€ 6.750.000
IV	€ 7.425.000
V	€ 8.100.000

Nella scheda per la presentazione del progetto è riportato il quintile attribuito provvisoriamente al Dipartimento, secondo quanto indicato nella graduatoria dell'ANVUR. Il quintile definitivo di riferimento del progetto sarà determinato successivamente alla selezione dei 180 Dipartimenti. A seguito di tale determinazione potrà essere richiesto ai Dipartimenti interessati l'eventuale rimodulazione nella allocazione delle risorse.

Per i Dipartimenti che sceglieranno per il progetto un'area CUN di riferimento dalla 1 alla 9 si aggiungono € 250.000 annuali (€ 1.250.000 per il quinquennio) come finanziamento aggiuntivo per le infrastrutture.

• **sezione D: Descrizione del progetto.** La sezione prevede la redazione del progetto, anche tenendo conto delle linee guida definite dalla Commissione di cui al precedente allegato 1.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

• **sezione E: Budget per la realizzazione del progetto.** In questa sezione, il Dipartimento inserisce le informazioni relative all'utilizzo delle risorse a disposizione ai fini del reclutamento e quelle finalizzate alle altre tipologie di intervento. Ciascuna tabella include sia le risorse a valere sul "Budget MUR -Dipartimenti di eccellenza", sia quelle eventualmente messe a disposizione dall'Ateneo o da soggetti terzi.

Si precisa che l'impegno finanziario per il reclutamento del personale a tempo indeterminato è calcolato con riferimento al costo quindicennale di ogni soggetto, in attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 335, lett.a), della Legge 232/2016, che richiama l'art. 18, comma 3, della Legge 240/2010⁵. Per quanto riguarda il reclutamento di ricercatori di tipo b), l'impegno finanziario è calcolato tenendo conto del successivo eventuale passaggio alla posizione di professore di II fascia con risorse a carico del "Budget MUR - Dipartimenti di eccellenza" (punti organico pari a 0,65)⁶. Con riferimento alla figura del ricercatore a tempo determinato di tipo a), si ricorda che il costo complessivo parametrato su 5 anni (contratto 3+2) è pari a € 250.000 e che tali contratti potranno essere considerati per la durata quinquennale o, se funzionale al progetto dipartimentale, per il rinnovo biennale (€ 100.000) relativamente a un contratto triennale già attivato.

Si riporta di seguito un prospetto di sintesi dell'onere del reclutamento sia in termini di punti organico sia in termini finanziari. Resta inteso che i punti organico finanziati sul "Budget MUR - Dipartimenti di eccellenza" determinano automaticamente una assegnazione MUR in termini di punti organico consolidati.

Tabella 2 – Budget punti organico e corrispondente costo a valere sul "Budget MUR - Dipartimenti eccellenza"

NUOVE ASSUNZIONI	PUNTO ORGANICO	COSTO ANNUO	COSTO 15 ANNI (art. 18, co. 3, L. 240/10)
	<i>a</i>	<i>b = a x 113.000</i>	<i>c = b x 15 (anni)</i>
I FASCIA	1	€ 113.000	€ 1.695.000
II FASCIA	0,7	€ 79.100	€ 1.186.500
RU B (già compreso passaggio a II fascia)	0,65	€ 73.450	€ 1.101.750
DIRIGENTE	0,65	€ 73.450	€ 1.101.750
EP	0,4	€ 45.200	€ 678.000
D	0,3	€ 33.900	€ 508.500
C	0,25	€ 28.250	€ 423.750
B	0,2	€ 22.600	€ 339.000

*In caso di progressione interna, si considera la differenza del valore del punto organico rispetto alla qualifica di provenienza

L'utilizzo del "Budget MUR - Dipartimenti di eccellenza" è sottoposto ai limiti percentuali indicati dall'art. 1, comma 335, Legge 232/2016 richiamati ai punti da 1 a 3 all'inizio del presente allegato. Al fine di assicurare la possibilità per i Dipartimenti di finanziare integralmente il reclutamento di unità di personale con il "Budget MUR - Dipartimenti di eccellenza", sono di seguito

⁵ Il personale reclutato su questa iniziativa può essere coinvolto e rendicontato nell'ambito di altri progetti e iniziative, con obiettivi coerenti a quelli previsti dal Progetto di Eccellenza.

⁶ Il valore di 0,65 PO corrisponde al valore medio del costo di 3 anni di RU B cui si aggiunge il costo per 12 anni del Professore di II fascia.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

riportati gli importi minimi e massimi, opportunamente arrotondati, e coerenti con il rispetto di tali limiti (* v. tabella 3).

Tabella 3 – Limiti minimi e massimi di spesa previsti per il reclutamento di unità di personale a esclusivo carico del “Budget MUR - Dipartimenti di eccellenza”

Quintile	BUDGET MUR	Spesa per Reclutamento	
		MIN € (50%)(*)	MAX € (70%)(*)
I	€ 5.400.000	€ 2.796.750	€ 3.813.750
II	€ 6.075.000	€ 3.390.000	€ 4.322.250
III	€ 6.750.000	€ 3.390.000	€ 4.746.000
IV	€ 7.425.000	€ 3.898.500	€ 5.254.500
V	€ 8.100.000	€ 3.898.500	€ 5.678.250

Nella successiva tabella 4 sono quindi riportate, per ogni quintile, delle possibili combinazioni di utilizzo del budget per il reclutamento di professori esterni e ricercatori di tipo b) (compreso il passaggio alla II fascia), che assicurano il rispetto dei limiti riportati in tabella 3. Ogni Dipartimento trova l'elenco completo delle possibili combinazioni nella propria scheda e può selezionare direttamente una delle ipotesi riportate.

Tabella 4 – Risorse minime (almeno 50%) e massime (70%) sul “budget MUR Dipartimenti di eccellenza” disponibili per il reclutamento di professori esterni e di ricercatori di tipo b

Quintile	Risorse Budget MUR - Dipartimenti di eccellenza destinabili a reclutamento di professori esterni e RU b			Risorse residue eventualmente destinabili a reclutamento di personale		Totale risorse destinabili al reclutamento (MAX 70%)
	Reclutamento professori dall'esterno e ricercatori di tipo B) – MIN 50% - MAX 70% (*)	Punti Organico	Risorse corrispondenti	Punti organico (personale a tempo indet.)	Risorse destinabili a personale a tempo determinato	
		<i>a</i>	$b = a \times \text{€ } 113.000 \times 15$ (anni)	<i>c</i>	$d = c \times \text{€ } 113.000 \times 15$ (anni)	$e = b + d$
I	1 PO + 1 RU B	1,65	€ 2.796.750	0,60	€ 1.017.000	€ 3.813.750
	1 PA + 2 RU B	2	€ 3.390.000	0,25	€ 423.750	
	2 PA + 1 RU B	2,05	€ 3.474.750	0,20	€ 339.000	
II	1 PA + 2 RU B	2	€ 3.390.000	0,55	€ 932.250	€ 4.322.250
	2 PA + 1 RU B	2,05	€ 3.474.750	0,50	€ 847.500	
	1 PO + 2 RU B	2,3	€ 3.898.500	0,25	€ 423.750	
	1 PO + 1 PA + 1 RUB	2,35	€ 3.983.250	0,20	€ 339.000	
III	1 PA + 2 RU B	2	€ 3.390.000	0,80	€ 1.356.000	€ 4.746.000
	1 PO + 2 RU B	2,3	€ 3.898.500	0,50	€ 847.500	
	1 PA + 3 RU B	2,65	€ 4.491.750	0,15	€ 254.250	
	2 PA + 2 RU B	2,7	€ 4.576.500	0,10	€ 169.500	
IV	1 PO + 2 RU B	2,3	€ 3.898.500	0,80	€ 1.356.000	€ 5.254.500
	2 PA + 2 RU B	2,7	€ 4.576.500	0,40	€ 678.000	
	1 PO + 3 RU B	2,95	€ 5.000.250	0,15	€ 254.250	
	1 PO + 1 PA + 2 RU B	3	€ 5.085.000	0,10	€ 169.500	



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Quintile	Risorse Budget MUR - Dipartimenti di eccellenza destinabili a reclutamento di professori esterni e RU b			Risorse residue eventualmente destinabili a reclutamento di personale		Totale risorse destinabili al reclutamento (MAX 70%)
	Reclutamento professori dall'esterno e ricercatori di tipo B) – MIN 50% - MAX 70% (*)	Punti Organico	Risorse corrispondenti	Punti organico (personale a tempo indet.)	Risorse destinabili a personale a tempo determinato	
V	1 PO + 2 RU B	2,3	€ 3.898.500	1,05	€ 1.779.750	€ 5.678.250
	2 PA + 2 RU B	2,7	€ 4.576.500	0,65	€ 1.101.750	
	1 PO + 3 RU B	2,95	€ 5.000.250	0,40	€ 678.000	
	1 PO + 1 PA + 2 RU B	3	€ 5.085.000	0,35	€ 593.250	
	2 PO + 2 RU B	3,3	€ 5.593.500	0,05	€ 84.750	
	2 PA + 3 RU B	3,35	€ 5.678.250	0,00	€ -	

*Le combinazioni tengono altresì conto dei vincoli relativi alla destinazione di almeno il 25% del budget per professori esterni e almeno il 25% del budget per ricercatori di tipo b).

In relazione alla scelta di una di tali combinazioni, si può inoltre indicare l'eventuale utilizzo dei punti organico residui a valere sul "Budget MUR - Dipartimenti di eccellenza" (colonna c), per il reclutamento di ulteriore personale a tempo indeterminato. Considerato che non è più possibile il reclutamento di professori di prima e seconda fascia con procedure riservate agli interni, ex art. 24, comma 6, della L. 240/2010, l'eventuale reclutamento di queste figure a valere sui punti organico residui del "Budget MUR - Dipartimenti di eccellenza" o sulle risorse di Ateneo, dovrà essere comunque programmato per il valore di 1 punto organico per i professori di I fascia e 0,7 punti organico per i professori di II fascia⁷, fermo restando che si procederà alla "restituzione" delle risorse e del punto organico nel caso in cui l'esito della procedura di selezione sia relativo a docenti già nei ruoli dell'Ateneo. Per quanto riguarda il personale a tempo determinato (ricercatori di tipo a, assegnisti di ricerca, personale tecnico amministrativo a tempo determinato), in luogo dei punti organico l'Ateneo deve indicare le corrispondenti risorse finanziarie (colonna d). Le due tipologie di personale (tempo indeterminato e tempo determinato) possono essere combinate tra loro, fino alla concorrenza del budget residuo disponibile.

L'Ateneo può cofinanziare con risorse proprie il reclutamento di unità di personale, anche oltre il "Budget MUR - Dipartimenti di eccellenza". In tal caso, tuttavia, il Dipartimento può utilizzare i punti organico di Ateneo nei limiti definiti dallo stesso nella Scheda di Ateneo citata al precedente punto 1 anche a valere su convenzioni di durata quindicennale con enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L. 240/2010. Infine, per il personale docente andranno inseriti le aree CUN e gli eventuali settori concorsuali cui si riferisce il reclutamento. La parte di budget residua alla voce "Reclutamento Personale" – Quadro E.1, disponibile e non utilizzata, andrà automaticamente a incremento del budget per le altre voci di spesa (premierità, infrastrutture, attività didattiche di alta qualificazione).

Come già indicato per il quinquennio 2018-2022 e secondo quanto definito dalla Commissione nella sezione "D. Sviluppo temporale" dell'allegato 1, il reclutamento dovrà svilupparsi nei primi

⁷ Tali assunzioni programmate dovranno essere riportate nei campi 1 e 2 della tabella E.1 in procedura.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

anni del progetto: il reclutamento, dunque, potrà essere realizzato entro il terzo anno, fornendo, in sede di monitoraggio e relazione finale, tutte le ragioni atte a giustificare l'eventuale ritardo. Si precisa in proposito che, analogamente a quanto previsto dalle altre linee di finanziamento ministeriale (es. FFO), salvo situazioni oggettivamente imprevedibili e giustificabili, nei casi di cessazione del personale nell'arco di cinque anni dalla data di assunzione in servizio si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata.

Nell'ambito del reclutamento, l'area CUN e il macro settore concorsuale, che qualificano il progetto in termini di coerenza e fattibilità, sono indicati per ciascuna unità di personale accademico che si prevede di reclutare. Eventuali variazioni saranno debitamente motivate all'atto della relazione finale e saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione.

A tal fine si ricorda che nel Quadro E.2 deve essere inserito il budget (compreso tra un minimo del 30% e un massimo del 50% del "Budget MUR – Dipartimenti di eccellenza") relativo alle ulteriori attività funzionali allo sviluppo del progetto riconducibili a una o più delle seguenti voci:

- **premierità:** risorse che si intendono destinare sono strettamente connesse alla realizzazione degli obiettivi del progetto da parte del personale docente e tecnico-amministrativo ricomprese nel Regolamento di Ateneo ai sensi dell'articolo 9 della Legge 240/2010;
- **infrastrutture:** investimenti coerenti e funzionali alle finalità del progetto, tenendo altresì conto che, per le aree CUN da 1 a 9, si aggiunge una somma vincolata pari a complessivi € 1.250.000. Possono essere associati a detti investimenti, se coerenti alle finalità del progetto, gli interventi infrastrutturali, con riferimento al costo complessivo dell'intervento, l'ammodernamento di arredi, edifici e laboratori, gli interventi per le infrastrutture tecnologiche, hardware e le licenze per i software, il materiale per il funzionamento dei laboratori, libri, abbonamenti a riviste e materiali bibliografici per le biblioteche. Possono altresì essere inclusi nelle spese di investimento i costi di progettazione e di formazione del personale necessari all'utilizzo dei suddetti investimenti. Sono infine considerati anche i costi per la creazione di servizi a supporto della realizzazione del progetto, come, ad esempio, la creazione di un sistema di monitoraggio in itinere e le strutture per il trasferimento tecnologico;
- **attività didattiche di elevata qualificazione:** si tratta di risorse che possono essere destinate per lo sviluppo di corsi di secondo e terzo livello⁸ utilizzabili per lo sviluppo di corsi, le borse di studio (ivi incluso il Dottorato), gli assegni di ricerca, gli incarichi di insegnamento, la presenza di visiting professors, e per altri interventi per gli studenti. Se funzionale agli studenti e alle attività didattiche di elevata qualificazione inserite nel progetto di sviluppo dipartimentale, possono essere inclusi i costi per la mobilità in ingresso e in uscita (missioni) dei docenti e per l'organizzazione di seminari o convegni nonché i costi per il materiale

⁸ Per corsi di secondo livello si intendono le Lauree Magistrali e le Lauree Magistrali a ciclo unico (con l'esclusione del primo triennio di studi). Ai sensi del DM 270/2004, non è prevista la possibilità di utilizzare il budget dipartimenti eccellenza per il finanziamento di master universitari. Per corsi di terzo livello si intendono i Corsi di Dottorato e le Scuole di Specializzazione. Per le Scuole di Specializzazione dell'area medica, non è possibile utilizzare le predette risorse per l'attivazione di contratti di formazione specialistica.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

didattico, le pubblicazioni e le revisioni linguistiche. A seconda della declinazione degli obiettivi del progetto, gli assegni di ricerca possono essere inseriti nella voce didattica di elevata qualificazione, se funzionali agli obiettivi specifici di questa azione, o nella voce reclutamento, contribuendo al raggiungimento del tetto di massimo 70% per le spese per reclutamento di personale.

Il Dipartimento provvede altresì a indicare nel quadro E.2 le eventuali risorse aggiuntive e certe rese disponibili dall'Ateneo o da enti terzi, nonché a fornire, nella sezione D, la descrizione delle eventuali risorse già disponibili presso il dipartimento e che saranno utilizzate per il progetto e di tutte le risorse aggiuntive, comprese quelle che si impegna a reperire nel corso del progetto. Ai fini della valutazione dei criteri di coerenza e fattibilità del progetto, sono considerate tutte le eventuali risorse finanziarie, umane e/o materiali riportate. In termini finanziari, sono considerate come cofinanziamento le risorse economiche aggiuntive e certe a disposizione del Dipartimento per la realizzazione del progetto e riportate nelle tabelle E.1 ed E.2.

Con riferimento agli allegati al progetto, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Commissione e riportate nel precedente allegato 1, si precisa che non saranno tenuti in considerazione in sede di valutazione gli allegati che superano la dimensione ivi indicata.

B. Monitoraggi annuali e valutazione finale

La Commissione, ai sensi dell'art. 1, commi 328 e 331, lettera d) della Legge 232/2016, comunicherà al MUR e all'ANVUR l'elenco dei Dipartimenti di eccellenza selezionati per la pubblicazione sul sito istituzionale entro il 31 dicembre 2022.

Entro il 31 marzo 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 331, lett. d) della Legge 232/2016, il Ministero trasferirà alle università statali cui afferiscono i Dipartimenti il relativo finanziamento (del primo anno) vincolato alla realizzazione del progetto. Entro il 31 marzo 2024, 2025, 2026, 2027 il Ministero trasferirà le quote relative agli anni successivi previo monitoraggio sull'utilizzo delle risorse attribuite. A tal fine entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dall'anno 2024, le Università inseriranno nell'ambito della scheda di progetto per ciascun Dipartimento di eccellenza le informazioni necessarie al monitoraggio ministeriale sull'andamento del progetto e sull'impiego delle risorse.

Il monitoraggio annuale è mirato a rilevare l'andamento del progetto in termini di realizzazione delle attività e a verificare l'utilizzo delle risorse impiegate. In caso di scostamenti tra progetto presentato e andamento dello stesso, si dovrà procedere ad una rimodulazione dei trasferimenti finanziari annuali. Come avvenuto per il quinquennio 2018-2022, le risorse saranno annualmente trasferite:

- per il 100% della quota annuale nei casi in cui il Dipartimento abbia impiegato entro il 31 dicembre dell'anno precedente almeno l'80% delle risorse trasferite sino alla data di chiusura del monitoraggio;
- per il 50% della quota annuale nei casi in cui il Dipartimento abbia impiegato entro il 31 dicembre dell'anno precedente tra l'80% e il 50% delle risorse trasferite sino alla data di chiusura del monitoraggio;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

- nessuna risorsa nei casi in cui il Dipartimento abbia impiegato entro il 31 dicembre dell'anno precedente meno del 50% delle risorse trasferite sino alla data di chiusura del monitoraggio.

L'impiego delle risorse è verificato per il costo totale dell'intervento per il quale sia stato concluso l'acquisto ovvero pubblicato il bando di gara, nel caso delle infrastrutture, o per i quali già individuato il beneficiario, nel caso della premialità e delle attività didattiche di elevata qualificazione⁹. Si ricorda che, non trattandosi di progetti di ricerca o finanziamenti assimilabili al conto terzi, non sono ammissibili quote di prelievo a favore del bilancio dell'Ateneo per la copertura di eventuali costi indiretti.

Il reclutamento avvenuto con le risorse dei Dipartimenti di Eccellenza, ivi incluse quelle a co-finanziamento da parte dell'Ateneo o di terzi, è comunicato con il codice "45 – Reclutamento - Dip. di eccellenza 2018-2022" in DALIA¹⁰. In occasione dei monitoraggi annuali verrà pertanto reso disponibile nella procedura informatica il reclutamento del personale con la predetta codifica al momento della presa di servizio, compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno, presso i Dipartimenti ammessi a finanziamento nell'ambito dei Dipartimenti di Eccellenza. Nel caso in cui il reclutamento realizzato sia conforme a quanto inserito nel progetto iniziale e gli oneri stipendiali complessivi sostenuti nell'anno di riferimento, a valere sul budget MUR, risultino inferiori alla previsione, le eventuali risorse che si rendono disponibili su base annuale vanno in ogni caso destinate al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del progetto attraverso le azioni di reclutamento, premialità, infrastrutture e attività didattiche di elevate qualificazione.

Con riferimento alle eventuali cessazioni di personale che saranno segnalate in procedura in occasione dei monitoraggi annuali, i Dipartimenti sono tenuti a procedere secondo le seguenti modalità:

- A. cessazioni non motivate di personale. In assenza di motivazioni o laddove le motivazioni non fossero "oggettivamente imprevedibili e giustificabili", il Ministero procede, come già sopra indicato, al corrispondente recupero della somma assegnata;
- B. cessazioni di personale reclutato avvenute "per motivi oggettivamente imprevedibili e giustificabili", nel rispetto dei vincoli minimi (50% del budget, di cui 25% professori esterni e 25% ricercatori di tipo b) ed entro i primi cinque anni dalla presa di servizio. Nel modello per il monitoraggio sono riportate le motivazioni relative alla cessazione e sostituzione della unità di personale. Il Ministero provvederà alla verifica dell'avvenuta sostituzione attraverso le banche dati ministeriali in coerenza con i sopraindicati vincoli minimi;
- C. cessazioni di personale reclutato avvenute "per motivi oggettivamente imprevedibili e giustificabili", nel rispetto dei vincoli massimi (differenza tra il 70% massimo per il reclutamento e il 50% minimo) ed entro i primi cinque anni dalla presa di servizio. Tenuto conto che tali risorse possono essere riprogrammate, le somme potranno essere riutilizzate per ribandire la medesima posizione o, in alternativa, possono essere utilizzate per azioni relative

⁹ Nel caso di borse di dottorato occorre inserire il valore totale (triennale o quadriennale) del contributo assegnato, ivi inclusa la maggiorazione per la mobilità internazionale e la quota del 10% per le attività di ricerca. Analogamente, gli assegni di ricerca andranno riportati per il costo totale dell'assegno attribuito.

¹⁰ Con tale codice è necessario trasmettere anche i passaggi di ruolo a valere sulle facoltà assunzionali dell'Ateneo.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

alle infrastrutture, alla premialità o alle attività didattiche di elevata qualificazione, in coerenza con gli obiettivi e le azioni indicate nel progetto approvato e nel rispetto delle indicazioni sopracitate sulla gestione del budget. Il Dipartimento riporta nelle apposite sezioni testuali, relative alle varie attività, le motivazioni dell'eventuale risparmio e il suo nuovo utilizzo. Il Ministero provvederà alla verifica delle eventuali sostituzioni attraverso le banche dati ministeriali in coerenza con i sopraindicati vincoli massimi;

- D. cessazioni di personale reclutato avvenute “per motivi oggettivamente imprevedibili e giustificabili” e oltre i primi cinque anni dalla presa di servizio. In questi casi, si procede come alla lettera C.

Ai fini del monitoraggio è previsto un controllo automatico di verifica dell'opzione di reclutamento selezionata in sede di presentazione del progetto e del rispetto dei vincoli massimi (70% del budget) e minimi (50% del budget, di cui 25% professori esterni e 25% ricercatori di tipo b) disposti dalla Legge 232/2016, per le risorse a valere sul Budget MUR. Per i Dipartimenti di area CUN da 1 a 9 è verificato anche l'utilizzo di € 1.250.000 per la voce infrastrutture. Si ritiene possibile una rimodulazione nel corso del progetto entro il limite massimo del 20% del budget non vincolato dalla legge. (Esempio: budget complessivo pari a € 1,350 milioni annui x 5 anni = € 6,750 milioni, di cui almeno € 3,420 milioni vincolati a spese di personale e quindi € 3,330 milioni senza vincolo di spesa. Rimodulazione complessiva ammissibile = 20% x 3,330 = € 0,666 milioni.)

Resta ferma la valutazione finale del progetto da parte della Commissione e il controllo da parte degli Uffici del rispetto dei vincoli definiti dalla norma per il reclutamento e le risorse per infrastrutture.

Ai sensi dell'art. 1, comma 336, della Legge 232/2016, l'erogazione del finanziamento è interrotta a seguito del mutamento di denominazione del Dipartimento o a seguito della sua cessazione. Si fa tuttavia presente che sono comunque consentiti processi di razionalizzazione finalizzati alla fusione di Dipartimenti attuati per incorporazione nel Dipartimento ammesso a finanziamento.

Entro il 31 gennaio 2027 le Università ai sensi dell'art. 1, comma 332, della Legge 232/2016 inseriranno nella scheda di progetto per ciascun Dipartimento d'eccellenza una relazione finale contenente i risultati ottenuti e il relativo rendiconto. La Commissione ministeriale di valutazione, entro il 30 aprile 2027, esprime il proprio giudizio sul conseguimento dei risultati attesi, sulla base del raggiungimento degli obiettivi prefissati. In caso di giudizio negativo l'Università non potrà presentare per lo stesso Dipartimento la domanda diretta all'ottenimento dell'eventuale finanziamento per il quinquennio successivo.